



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



LEggerLA, CAPIRLA, APPLICARLA

Denise Camorani

Per gli altri – Csv di Ravenna

PARLEREMO DI:

- ✓ La qualifica di Ente del Terzo Settore (D.lgs. 117/17)
- ✓ Regimi fiscali per gli ETS
- ✓ Primi correttivi alla riforma (23/3/2018)
- ✓ Agevolazioni, esenzioni ed erogazioni liberali per gli Enti del Terzo Settore
- ✓ La trasparenza amministrativa



Due pianeti diversi e lontani (*profit e non profit*)
che si stanno avvicinando ed iniziando ad
assomigliare...

RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Punti fondativi e novità principali:

- 1) **Passaggio da regime concessorio a regime di riconoscimento**. D'ora in poi se i cittadini danno vita ad un ente di terzo settore devono ovviamente informare l'ente pubblico ma non vi sarà più un "controllo preventivo". Fino ad ora vi era una situazione paradossale... regole diverse da regione a regione, persino da provincia a provincia.
- 2) **Si esce da una situazione di residualità**. Prima infatti per definire il terzo settore si partiva con il definire cosa era il primo e cosa il secondo. Il terzo lo si definiva come "quello che non rientra né nel primo né nel secondo settore". Mancano però ancora n. 42 decreti attuativi. Prima della fine dell'anno dovrebbero uscire circa 20 decreti.
- 3) Si introduce per la prima volta l'espressione "**finanza sociale**" – fin ora solo finanza speculativa.
- 4) **VIS: valutazione di impatto sociale**. È stata una battaglia molto dura; un vero e proprio mutamento sulla società di riferimento su una determinata attività. Quando gli enti produrranno la valutazione d'impatto riusciranno a recuperare molti più soldi. Solo il 4,5% ha un volume superiore ai 500.000 euro annui. Ciò significa che la maggior parte degli ETS sono enti medi/piccoli. Il compito del consulente dovrà essere quello di aiutare le realtà micro ad aggregarsi. La riforma non a caso riconosce le rete associative.

ALCUNE CRITICITA'

- La legge delega prevedeva un nuovo quadro unitario degli ETS: in realtà si è **CREATO UN SISTEMA DUALE**, sia civilistico che tributario, con soggetti esclusi dagli ETS ex lege o per scelta.

DEVONO ANCORA ESSERE EMANATI CIRCA
N. 42 DECRETI ATTUATIVI...

LA QUALIFICA DI
ENTE DI TERZO
SETTORE



**RESTA VIGENTE IL CODICE CIVILE CHE ARTICOLA GLI ENTI
NON LUCRATIVI DEL LIBRO PRIMO IN:**

- ❖ ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
- ❖ ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
- ❖ FONDAZIONI
- ❖ COMITATI



Distinzione da leggi speciali
prima della riforma del terzo settore:

- Legge 49/87: ONG
- Legge 266/91: ODV
- Legge 383/00: APS
- Legge 381/91: Coop. sociali

D'ora in poi possiamo parlare di «enti» (associazioni, fondazioni, ecc):

- a) Di diritto comune
- b) Di diritto speciale disciplinate dal codice ETS

Il codice del terzo settore è infatti una normativa speciale.



Si può prevedere che d'ora in poi la definizione giuridica di ETS diventerà la normativa di riferimento ma molto gradatamente...

Abbiamo per ora un DOPPIO BINARIO!!!

Doppio binario anche per l'acquisizione della personalità giuridica.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE – PERCORSO:

- Nel **maggio 2014**, il Governo ha predisposto le Linee guida per la Riforma del Terzo settore formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali.
- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del **18 giugno 2016**, è stata quindi pubblicata la **legge 6 giugno 2016, n. 106**, Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in vigore dal 3 luglio 2016.


A SEGUIRE I SEGUENTI **DECRETI ATTUATIVI**:

- 1) ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL **SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE** - (decreto leg.vo del 6/4/17, n. 40)
- 2) **5 PER MILLE** - (decreto legislativo del 3/7/17, n. 111)
- 3) **IMPRESA SOCIALE** - (decreto legislativo del 3/7/17, n. 112)
- 4) CODICE DEL TERZO SETTORE - (decreto legislativo 3/7/17, n. 117)**

L'ARTICOLO 4 COMMA 1 ARTICOLA GLI ENTI DI TERZO
SETTORE IN 7 BEN DEFINITE SOTTOCATEGORIE
CIVILISTICHE, CHIARAMENTE ISPIRATE DALLE LEGGE
SPECIALI PREESISTENTI:

1. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
3. ENTI FILANTROPICI
4. IMPRESE SOCIALI INCLUSE LE COOP. SOCIALI
5. RETI ASSOCIATIVE
6. SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
7. ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ENTI PRIVATI
NON SOCIETARI (CATEGORIA APERTA)

COME LEGGE SPECIALE, SI APPLICANO LE NORME DEL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE (D. Lgs. 117/17):



L'ARTICOLO 4 COMMA 1 ATTRIBUISCE AGLI ENTI DI TERZO **SETTORE ALCUNE CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI:**

- ❖ ESSERE NON LUCRATIVI
- ❖ ORIENTARSI A FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE
- ❖ SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
- ❖ RENDERSI UTILI CON L'AZIONE VOLONTARIA O CON L'EROGAZIONE DI DENARO, BENI O SERVIZI O TRAMITE MUTUALITA' NELLA PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI O SERVIZI
- ❖ ISCRIVERSI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE

**L'ARTICOLO 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
DEFINISCE CON ESTREMA PRECISIONE COSA DA
OGGI LO STATO INTENDA PER ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE.**

ATTENZIONE CHE NON SI TRATTA DI UNA DEFINIZIONE
GENERICA, MA DELL'ELENCAZIONE TASSATIVA DI N.
26 CATEGORIE DI ATTIVITA'.

CHI NON INSERISCE UNA O PIU' DI QUESTE ATTIVITA'
NELLO STATUTO NON PUO' ENTRARE NEL REGISTRO
UNICO NAZIONALE

Codice del Terzo settore

PAROLE CHIAVE

- ORGANICITA'
- FLESSIBILITA'
- PROMOZIONE E SOSTEGNO
- AUTONOMIA
- SUSSIDIARIETA'
- TRASPARENZA

LA TRASPARENZA:

- ❑ OBBLIGO DI VALUTAZIONE D'IMPATTO
- ❑ SCHEMA OBBLIGATORIO PER IL BILANCIO CONTABILE
- ❑ OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO CONTABILE
- ❑ OBBLIGO DI REDAZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE PER ETS DI GRANDI DIMENSIONI
- ❑ OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DEGLI EMOLUMENTI A DIRIGENTI ED ASSOCIATI
- ❑ RENDICONTAZIONE DEL 5X1000
- ❑ OBBLIGO DI ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI MODULATO SULLA DIMENSIONE DELL'ETS
- ❑ OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE PER ETS COMMERCIALI
- ❑ CRITERIO MATEMATICO PER DISTINGUERE ENTI NON COMMERCIALI DA ENTI COMMERCIALI (ART. 79 CTS)
- ❑ OBBLIGO DI SCRITTURE CONTABILI SALVO ETS MINORI
- ❑ E TANTO ALTRO...

Presupposto per diventare ETS...

RUNTS

Nell'ambito della riforma del Terzo settore è istituito, come già detto, **il Registro unico nazionale** (degli enti) del Terzo settore disciplinato, in particolare, dal titolo VI, agli artt. 45 e ss., del d.lgs. 117/2017.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 117/2017, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, deve poi definire, con un proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro, individuando i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti da includere e/o aggiornare nel Registro, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nell'ottica di assicurare l'omogeneità sul territorio nazionale dei suoi elementi informativi e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra lo stesso e il Registro delle imprese con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese (art. 53, co. 1, Cts). Infine, il decreto del Ministero del lavoro disciplinerà anche *“le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro”* (art. 54, co. 1, Cts).

**LA QUALIFICA
FISCALE DI ENTE DI
TERZO SETTORE**



POTREMMO CLASSIFICARE GLI «ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO» IN:

ETS

**NON
ETS**

SPORT

RUNTS

**CODICE
CIVILE E TUIR**

**FUORI DAL
RUNTS?
REGISTRO
CONI**

ASPETTI FISCALI DEI ENTI DI TERZO SETTORE

Il titolo X del codice terzo settore regola il regime fiscale degli ETS (artt. 79-89) che andranno completate e collegate con le norme fiscali in generale contenute nel TUIR e in altre normative fiscali.

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 1: NORME APPLICABILI AGLI ETS

Agli Enti del Terzo Settore **diversi dalle imprese sociali**, si applicano

- LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X

E

- LE NORME DEL TITOLO II (*Imposta sul Reddito delle Società*) DEL TUIR
(in quanto compatibili)

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 2: DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Attività di interesse generale (art. 5 CTS), incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le P.A. italiane e straniere, l'UE, e gli altri organismi pubblici internazionali

CONDIZIONI

-) se svolte a titolo gratuito

-) oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi

Si tiene anche conto degli apporti economici degli enti suindicati

Salvo eventuali importi di partecipazioni alla spesa previsti dall'ordinamento

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 3: ALTRE ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

lett. a) **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale** [art. 5, comma 1, lett. h)] svolta da ETS diversi dalle imprese sociali, con finalità principale lo svolgimento di tale attività di ricerca scientifica

CONDIZIONI

-) tutti gli utili vanno reinvestiti nell'attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati

-) divieto accesso preferenziale di terzi privati alle capacità di ricerca e ai risultati

lett. b) **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale** [art. 5, comma 1, lett. h)] **affidata da ETS diversi dalle imprese sociali, ad università ed altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente** in base al D.P.R. 20/3/2003, n. 135

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 4: **NON CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DEGLI ETS** (di cui al comma 5 ==> NON COMMERCIALI)

- lett. a) I fondi pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche effettuate occasionalmente** anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- lett. b) i **contributi e gli apporti erogati da parte delle A.P.** per lo svolgimento delle **attività di interesse generale** e della **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** (cui ai precedenti commi 2 e 3)



**Distinzione tra ETS
commerciale e ETS non
commerciale**

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 5: DEFINIZIONE DI ETS NON COMMERCIALE

- 1) ETS di cui al comma 1 ==> diversi dalle imprese sociali
- 2) Svolgono esclusivamente o prevalentemente le attività di cui all'art. 5 CTS
- 3) In conformità ai commi 2 e 3, ossia:
 - 3.a) a titolo gratuito o dietro pagamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
 - 3.b) reinvestendo gli utili nell'attività, diffondendo gratuitamente i risultati e vietando l'accesso preferenziale di terzi privati alle capacità di ricerca e ai risultati, nel caso di attività di ricerca di particolare interesse sociale.

TITOLO X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 5: L'ETS DIVENTA ENTE COMMERCIALE QUANDO

Indipendentemente dalle previsioni statutarie

Proventi delle attività dell'art.
5 svolte in forma di impresa
e senza rispettare i criteri di
cui a commi 2 e 3

+

Attività secondarie e
strumentali (art. 6) escluse le
sponsorizzazioni rese nel
rispetto del decreto che le
disciplinerà

superano nel
medesimo
periodo

Entrate derivanti da attività
non commerciali (contributi,
sovvenzioni, liberalità,
quote associative e altre
entrate assimilabili)

+

Entrate non commerciali
[commi 2, 3 e 4, lett. b)]

+

Valore normale di cessioni
e prestazioni afferenti le
attività svolte con modalità
non commerciali

N.B. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale

LA DEFINIZIONE DI ENTE NON COMMERCIALE CONTENUTA NEL TUIR (ART. 73)

Comma 1, lett. c)

«...gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale **l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato»

Comma 4

«L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. **Per oggetto principale si intende l'attività essenziale** per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto»

DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE (ART. 55 TUIR)

Comma 1. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. (industriale di produzione, intermediaria nella circolazione beni, trasporto, bancaria/assicurativa e ausiliarie), e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

Comma 2. «Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.»



**PROVENTI non commerciali
per le APS**

Regime fiscale delle APS

Art. 85

Comma 1-2 : DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Comma 3: DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SEMPRE COMMERCIALI

Comma 4 : ATTIVITA' CON FINI ASSISTENZIALI

Comma 5 : ATTIVITA' ESCLUSE DA IMPOSTA INTRATTENIMENTI

Comma 6 : ATTIVITA' DI SOVVENZIONE

Comma 7 : REDDITI IMMOBILI ESENTI DA IRES

Regime fiscale delle APS

Art. 85 comma 1

Non si considerano commerciali

Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti

- dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi
- degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale
- nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *m*)

Regime fiscale delle APS

Art. 85 comma 2

Non si considerano , altresì, **commerciali**, ai *fini delle imposte sui redditi*:

- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali

Regime fiscale delle APS

Art. 85 comma 3

In **deroga** a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo **si considerano comunque commerciali**, ai fini delle *imposte sui redditi*:

- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
 - le somministrazioni di pasti
 - le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore
 - le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito
 - le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
 - le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
 - a) gestione di spacci aziendali e di mense;
 - b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
 - c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
 - d) pubblicità commerciale;
 - e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
-

Regime fiscale delle APS

Art. 85 commi 5-6-7

Quote e i contributi non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'**imposta sugli Intrattenimenti**

Non si considerano **commerciali** le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a **fini di sovvenzione**, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato

I **redditi degli immobili** destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale **sono esenti** dall'imposta sul reddito delle società

IMPORTANTI NOVITA' FISCALI:

- ELIMINAZIONE DELLE ONLUS
- POSSIBILITA' DI APRIRE PARTITA IVA DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- ELIMINAZIONE DEL REGIME FORFETARIO 398/91 AGLI ETS (rimane solo per le ASD)

REGIMI FORFAIT PER ETS

I NUOVI REGIMI QUINDI SARANNO 5

LEGGE 398/1991 applicabile solo alle associazioni sportive

- ART. 145 TUIR rimane per gli enti non commerciali che non sono ETS e quindi iscritti al registro unico
- ART. 80 CODICE TERZO SETTORE per gli enti che sono iscritti al registro unico (diversi da ODV e APS) con entrate non commerciali superiori ad entrate commerciali
- ART. 86 CODICE TERZO SETTORE per le ODV
- **ART. 86 CODICE TERZO SETTORE per le APS**

ABROGAZIONE REGIME 398

Il regime verrà abrogato.

L'abrogazione avrà effetto solo dopo l'approvazione da parte della commissione europea dopo che il registro unico sarà operativo, non prima del 1 gennaio 2019.

Ad oggi è ancora quindi possibile utilizzare il regime.

Il Codice lascia in vigore il regime 398 per le sole associazioni sportive dilettantistiche le quali potranno quindi continuare ad usufruirne anche dopo che la parte fiscale della riforma sarà stata pienamente attuata.

**Regime forfetario per le attività commerciali
svolte dalle Aps e Odv**

Art. 86

Comma 1 : SOGGETTI INTERESSATI E LIMITE RICAVI

Comma 2: OPZIONE PER IL REGIME FORFETTARIO

Comma 3: COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'

Comma 4 : DETERMINAZIONE DEL REDDITO

**Commi dal 5 al 9: ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ED ESONERI AI
FINI IVA**

Commi dal 10 al 15: INGRESSO E FUORIUSCITA DAL REGIME

Comma 16 : ESCLUSIONE DA STUDI SETTORE E I.S.A.

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle Aps e Odv

Art. 86 comma 2

Condizioni necessarie

Le APS e ODV, che realizzino attività commerciali possono aderire **al regime forfetario**

- **Registrazione** delle APS e ODV presso le rispettive **sezioni speciali** del registro nazionale del Terzo settore, indipendentemente dalla natura commerciale o meno
- **Non aver superato** nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si intende esercitare l'opzione un ammontare di **ricavi pari a € 130.000** ragguagliato ad anno (o diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio UE in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019)

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle Aps e Odv

Art. 86 comma 3

Coefficienti di redditività applicati all'ammontare dei ricavi percepiti, per la determinazione del reddito imponibile

APS	Coefficiente paria 3%
ODV	Coefficiente paria 1%

Il superamento del limite dell'ammontare dei ricavi, determina la fuoriuscita dell'ente dal sistema forfetario, a decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si realizza il superamento del limite di ricavi

**Regime forfetario per le attività commerciali
svolte dalle Aps e Odv**
Art. 86 commi da 5 a 9

OBBLIGHI CONTABILI - FISCALI

- Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
- Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità definite nel regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle Aps e Odv

Art. 86 commi da 5 a 9



EFFETTI DEL REGIME FISCALE FORFETTARIO PER L'IVA

- **Non viene addebitata né detratta l'IVA** su acquisti nazionali e intra UE
- **Esonero dal versamento dell'IVA** e da ogni altro obbligo previsto dal D.P.R. IVA
- Le **cessioni di beni intra UE**, nelle fatture verrà riportata la dicitura "l'operazione non costituisce cessione intracomunitaria"
- Per gli **acquisti intra UE**, che superano la soglia annua di €10.000 saranno soggetti ad IVA e la fattura dovrà essere integrata

**Regime forfetario per le attività commerciali
svolte dalle Aps e Odv
Art. 86 commi 10-16**



EFFETTI DEL REGIME FISCALE FORFETTARIO PER L'IVA

- Alle prestazioni rese e ricevute da non residenti, verranno applicate le **regole ordinarie in tema di territorialità**
- Alle **importazioni, esportazioni** e operazioni assimilate, applicheranno l'art. 8 del D.P.R. 633/1972
- L'**opzione** è valida per almeno **3 anni**
- **Esclusione** dall'applicazione degli **studi di settore**, dai **parametri** in base ai quali determinare ricavi, compensi e volume d'affari fondatamente e degli indici **sistematici di affidabilità**

PRIMI CORRETTIVI ALLA RIFORMA...

21/3/2018 - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO, IN ESAME PRELIMINARE, DUE DECRETI LEGISLATIVI CHE, AI SENSI DELLA LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (LEGGE 6 GIUGNO 2016, N.106), INTRODUCONO NORME INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE (D.LGS. N. 112/17) NONCHÉ DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/17).



RISPETTO ALL'IMPRESA SOCIALE:

GLI INTERVENTI CORRETTIVI E INTEGRATIVI PREVISTI DAL
DECRETO RIGUARDANO
ESSENZIALMENTE L'UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI MOLTO
SVANTAGGIATI E DEI
VOLONTARI, L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE
IMPRESSE SOCIALI E LE MISURE
FISCALI E DI SOSTEGNO ECONOMICO.

RISPETTO AGLI ETS:

IL DECRETO APPORTA ALCUNE MODIFICHE AL CODICE AL FINE DI UN MIGLIORE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

IL PROVVEDIMENTO INTERVIENE IN MATERIA DI:

- ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE ESERCITABILE DAI PREDETTI ENTI;
- ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA;
- REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE;
- AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI PREDETTI ENTI.

IL DECRETO CORRETTIVO, SUGLI ASPETTI FISCALI...:

IN MATERIA FISCALE, SI PREVEDONO INTEGRAZIONI E
CORREZIONI CONCERNENTI, TRA
L'ALTRO, LA DEFINIZIONE DELLA PLATEA DEGLI ENTI
DESTINATARI DELLE MISURE
AGEVOLATIVE, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ENTI
FILANTROPICI.

Agevolazioni, esenzioni,
ecc. per gli ETS



Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Art. 82

Sono comprese dalle disposizioni dell'art. 82 le cooperative sociali ma **escluse le imprese costituite in forma di società**, il codice del Terzo settore introduce una serie di **agevolazioni fiscali** in materia di imposte indirette e tributi locali

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Art. 82

- **Esonero** dal pagamento di **imposte di successione, donazione, ipotecaria e catastale** su trasferimenti (agli ETS) di beni immobili
- **Imposte di registro, ipotecaria e catastale** agli atti costitutivi, alle modifiche statutarie e agli atti traslativi a titolo oneroso o costitutivi di diritti reali (purché sussistano determinate circostanze) – **IN MANIERA FISSA**
- **Esenti dall'imposta di registro**, le modifiche statutarie
- **Esenti dall'imposta di bollo** tutti i documenti
- **Esenti dall'IMU propria e TASI** gli immobili posseduti da ETS non commerciali e destinati a specifiche attività
- **Imposta di intrattenimento** non è dovuta per talune attività
- **Esenti** dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti

ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X, ARTT. DA 79 A 89 (art. 104 CTS)

DEROGA PARZIALE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI

Le disposizioni di cui agli articoli 77 (*Titoli di solidarietà*), 78 (*Regime fiscale del Social Lending*), 81 (*Social Bonus*), 82 (*Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali*), 83 (*Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali*) e 84, comma 2 (*Esenzione IRES redditi immobiliari ODV*), 85 comma 7 (*Esenzione IRES redditi immobiliari APS*) e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) [*abrogazione artt. 100, comma 2, lettera l), 15, comma 1, lettera i-quater) e 15, comma 1, lettera i-bis*] del TUIR, *in materia di deduzioni e detrazioni delle erogazioni liberali*],

si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al TITOLO X,

- alle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri
- alle ODV iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991
- alle APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000.

LA DECORRENZA DELLE REGOLE FISCALI: la effettiva decorrenza delle regole fiscali previste dal titolo X (artt. 79-89) del CTS è scandita da date fisse e date legate alla futura operatività del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore). Gli ETS, incluse le Odv e le Aps, devono affrontare un lungo periodo transitorio (dal 3/8/2017 fino al 1/1/2020).

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1/1/2018

ART. 82	Imposte indirette e tributi locali
ART. 83	Detrazioni e deduzioni erogazioni liberali
ART. 84 comma 2	ODV: esenzione Ires per redditi immobili
ART. 85 comma 7	APS: esenzione Ires per redditi immobili

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO ALLA PIENA OPERATIVITA' DEL RUNTS (forse dal 1/1/2020)

ART. 79	Imposte sui redditi
ART. 80	Regime forfetario degli Ets non commerciali
ART. 84	Regime fiscale Odv
ART. 85	Regime fiscale Aps
ART. 86	Regime forfetario per le att. commerciali svolte da una ODV o da una APS
ART. 87	Tenuta e conservazione delle scritture contabili di un Ets


ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X, ARTT. DA 79 A 89 (art. 104 CTS)

Le disposizioni del TITOLO X (regime fiscale degli enti del terzo settore) si applicano agli ETS iscritti nel RUNTS:

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e
- comunque non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del RUNTS

Poiché:

- in base all'art. 53 del CTS, il Ministero predispone la procedura per l'iscrizione al RUNTS entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (ossia entro il 3/8/2018)
- le regioni hanno 180 gg. decorrenti da tale data per disciplinare i rispettivi procedimenti di iscrizione (30/1/2019) ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro



ENTRATA IN VIGORE VEROSIMILE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI
Periodo d'imposta 2020

Erogazioni liberali



CONTRIBUTI DA PRIVATI, PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE

CONTRIBUTI

CHE NON FRUISCONO

DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE

CONTRIBUTI

CHE FRUISCONO

DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE

EROGAZIONI LIBERALI DEFISCALIZZATE

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 83 CTS – DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI beneficiari solo ETS NON COMMERCIALI (art.79, comma 5)

Comma 1: DETRAZIONE EROGAZIONI PERSONE FISICHE

Dall'IRPEF lorda si detrae un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS N.C.(art. 79, comma 5), in ciascun periodo d'imposta, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35% se l'erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato. Il versamento va eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997

Comma 2: DEDUZIONE EROGAZIONI P.F./ENTI/SOCIETÀ

Sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato le liberalità in denaro e in natura a favore degli ETS N.C. (art. 79, comma 5) effettuate da persone fisiche, enti e società
Se deduzione > (reddito complessivo – deduzioni), l'eccedenza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, non oltre il quarto

Con decreto sono stabiliti tipologie dei beni in natura detraibili/deducibili e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità



GESTIRE CON TRASPARENZA LE
RISORSE ECONOMICHE

Rendicontazione e Bilancio



Articolo 13 D. Lgs. 117/2017

Tutti gli enti del Terzo Settore (ETS) saranno tenuti a redigere il **bilancio di esercizio** formato:

- ✓ dallo **stato patrimoniale**;
- ✓ dal **rendiconto finanziario** con l'indicazione, dei proventi e degli oneri;
- ✓ dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità tramite cui, lo stesso, intende perseguire le finalità statutarie, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale (art.6).

Bilancio e Rendiconto dovranno essere redatti **in conformità alla modulistica** definita con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali.

Se l'ETS non è iscritto nel registro delle imprese deve **depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno** (art.48).

Articoli 13 e 14 D. Lgs. 117/2017

Inoltre gli ETS che realizzino ricavi/rendite/proventi o entrate da attività comunque denominate (commerciali e non):

Superiori a 100.000 euro	Inferiori a 220.000 euro	Superiori a 1.000.000 euro
Art. 14 comma 2	Art. 13 comma 2	Art. 14 comma 1
Devono pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscono eventuali emolumenti o compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati.	Potranno redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa . Si ritiene che anche in questa ipotesi l'organo amministrativo dovrà documentare il carattere sussidiario e strumentale delle attività diverse.	Dovranno depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della <u>valutazione dell'impatto sociale</u> delle attività svolte.

Articolo 87 D. Lgs. 117/2017

- ❑ Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che optano per il **regime forfettario ex art.86** (se non hanno superato il limite di euro 130.000 di ricavi annuali) sono tenuti alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti ma **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**;
- ❑ Gli ETS non commerciali **non sono soggetti all'obbligo di certificazione** dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale (limitatamente alle attività non commerciali);
- ❑ **Obbligo di conservazione** delle scritture e della documentazione ai sensi dell'art.22 del DPR 600/1973 (10 ANNI);

Articolo 87 D. Lgs. 117/2017

- ❑ Gli ETS non commerciali che effettuano **raccolte pubbliche di fondi** devono inserire nel bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, uno **specifico rendiconto** accompagnato da relazione illustrativa con entrate e spese relative ad ogni evento. Il rendiconto è soggetto ad autonomo **deposito al Registro Unico del Terzo Settore** entro il 30 giugno (art.48, c.3);
- ❑ In caso di **perdita della qualifica di ente non commerciale** (ex art.79, c.5), entro 3 mesi l'ente dovrà predisporre un **inventario** dove saranno compresi tutti i beni che fanno parte del patrimonio e **adeguare le proprie scritture contabili** alla nuova condizione;
- ❑ L'entrata in vigore dei nuovi obblighi contabili è collegata all'operatività del RUNTS.

BILANCIO D'ESERCIZIO

In questo vuoto normativo, e, in mancanza di principi contabili per gli enti non profit, l'Agenzia per le ONLUS (ora Ministero del Welfare) ha emanato le **“Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”**. Schema utilizzato da Ag. Entrate e Guardia di Finanza per fare i controlli...

Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti *non profit*

CONTENUTI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO:

- 1) STATO PATRIMONIALE
- 2) RENDICONTO GESTIONALE
- 3) NOTA INTEGRATIVA
- 4) RELAZIONE DI MISSIONE

Bilancio d'esercizio per gli enti minori

RENDICONTO

Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette **“aree gestionali”**. Le aree gestionali degli enti *non profit* corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono essere rappresentati come segue:

ATTIVITA' TIPICA

ATTIVITA' PROMOZIONALE O DI RACCOLTA FONDI

ATTIVITA' ACCESSORIA

ATTIVITA' DI GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5 x 1000



Il Decreto sul 5 per mille

Il **D.Lgs. n.111/2017** riforma la disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'IRPEF, che è entrata in vigore il 19.07.2017.

La riforma infine prevede una serie di **obblighi di pubblicità e trasparenza** sia per i soggetti beneficiari sia per l'amministrazione erogatrice; i beneficiari non possono utilizzare il 5 per mille per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per mille stesso; inoltre i beneficiari oltre ai tradizionali obblighi di rendicontazione, devono pubblicare sul proprio sito gli importi ricevuti e il rendiconto, mentre l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul sito web entro 90 giorni gli elenchi dei beneficiari con un link al rendiconto sul sito.

5 PER MILLE 2018: A CHI E' DESTINATO?

◇ **sostegno degli enti del volontariato:**

- ⇒ organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
- ⇒ Onlus (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
- ⇒ cooperative sociali e i consorzi di coop. sociali di cui alla legge n. 381/91
- ⇒ organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987
- ⇒ enti ecclesiastici, Onlus parziali c. 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97
- ⇒ associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno
- ⇒ associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)
- ⇒ associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997

◇ **finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università**

◇ **finanziamento agli enti della ricerca sanitaria**

◇ **sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza** del contribuente

◇ **sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre... a chi si può destinare il 5 per mille 2018?

- ◆ **il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.** Con il DPCM 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme
- ◆ **il sostegno agli enti gestori delle aree protette** (articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).

ISCRIZIONI E SCADENZE:

ISCRIZIONE ENTRO IL 7 MAGGIO 2018

IMPORTANTE!!! GLI ENTI CHE SONO PRESENTI **NELL'ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI** NON SONO TENUTI A TRASMETTERE NUOVAMENTE LA DOMANDA TELEMATICA DI ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE PER IL 2018 E A INVIARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA COMPETENTE AMMINISTRAZIONE (VANNO INVECE COMUNICATE LE VARIAZIONI ISTITUZIONALI (ES. LEGALE RAPPRESENTANTE, ECC.)).

Rimborsi spese
volontari



D.LGS. 117/17 - ART. 17 COMMA 3.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere

- rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge
- l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
- per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
- preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso
- vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

D.LGS. 117/17 - ART. 17 COMMA 4

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Continuano a non essere ammessi rimborsi a forfait. Allo scopo di semplificare gli adempimenti sono ora specificatamente ammesse a rimborso le spese, sostenute dal volontario, mediante autocertificazione, nei limiti di 10 euro giornalieri fino a un **massimo di 150 euro mensili**. Anche in questo caso occorre però che l'organo associativo competente stabilisca per quali spese sia ammessa questa modalità di rimborso (art. 17, co.4, Cts). L'autocertificazione presuppone l'effettiva esistenza della spesa anticipata e, all'occorrenza, che la spesa sia debitamente provata. In mancanza la legge prevede sanzioni penali.

I controlli e gli accertamenti



I controlli esterni sugli Ets sono attribuiti a vari uffici.

- 1) Agli uffici del RUNTS spetta il controllo sulla corretta applicazione del codice del terzo settore
- 2) Enti pubblici che erogano fondi
- 3) Agenzia delle entrate
- 4) Guardia di Finanza
- 5) Siae

-> con il codice del terzo settore, le reti associative e i Csv potranno chiedere al Ministero del Lavoro di essere accreditati come soggetti addetti ad effettuare i seguenti tipi di controllo:

- a) Sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
- b) Perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) Adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS



Ricapitolando in
sintesi...

L'atto costitutivo (lo statuto) per espressa previsione normativa (art. 21, Cts) dovrà necessariamente indicare:

- la denominazione dell'ente (integrata con l'acronimo ETS, ai sensi dell'art. 12);
- l'assenza dello scopo di lucro;
- le finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale perseguite (anche evidentemente alternative);
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale (ricompresa in una o più delle 26 attività tassativamente previste dall'art. 5);
- il patrimonio iniziale (nei limiti previsti dall'art. 22) ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente (particolarmente importanti anche in ragione delle numerose lacune normative di cui diremo appresso);
- i diritti, gli obblighi e i requisiti di ammissione degli associati secondo criteri non discriminatori;
- la nomina dei primi componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- le eventuali attività diverse rispetto a quelle elencate nell'art. 5 (connotate dai requisiti di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6); e
- le modalità con cui esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15.

In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le previsioni contenute nello statuto.

Per quanto riguarda il regime transitorio va osservato che:

- gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore dei decreti (d.lgs. 117/2017 per i futuri ETS e d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali) dispongono di un ampio periodo per adeguare gli statuti alla riforma (18 mesi per i futuri ETS e 12 mesi per le imprese sociali), anche modificando la forma giuridica;
- gli enti che si costituiranno dopo l'entrata in vigore dei decreti, ma prima dell'operatività del registro, potranno iscriversi ai vecchi registri (ONLUS, APS, ODV o imprese sociali), che continueranno ad operare fino all'effettiva istituzione del nuovo registro. Sarebbe opportuno che tali enti rispettassero anche i requisiti previsti dal Cts o, se del caso, dal d.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, laddove non incompatibili con le disposizioni antecedenti applicabili ai soggetti iscritti o iscrivibili nei suddetti registri (secondo questa tesi, ad esempio, un ODV o una APS dovrebbe rispettare il numero minimo di 7 associati previsto dagli artt. 32 e 35 del Cts).

Le Abrogazioni e le Norme Transitorie

- ▶ Dal **3 agosto 2017** sono in vigore le norme del **D. Lgs. 117 sugli ETS**, tranne le deroghe e la necessità di emanazione dei decreti regolamentari.
- ▶ **Entro 12 mesi, quindi entro il 03/08/2018**, dovranno essere emanati **alcuni DM relativi al RUNTS**: definizione attività diverse dell'art. 6, schemi di bilancio, linee guida per il bilancio sociale, statuti standard, ecc.
- ▶ Tutte le **norme fiscali**, tranne quelle citate di seguito, entreranno **in vigore con il periodo d'imposta successivo quello all'operatività del RUNTS**, che a sua volta sarà avviato entro 6 mesi dalla operatività della relativa struttura informatica.
- ▶ L'art. 101 co.2 stabilisce che **fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti agli enti iscritti nei registri delle Onlus, ODV, APS e IS**, purché questi si adeguino alle disposizioni del CTS entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 29.01.2019); entro la stessa data questi enti possono **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria.
- ▶ Il successivo comma 3 prevede che **in attesa dell'avvio del RUNTS il requisito dell'iscrizione è soddisfatto** dagli ETS e dalle reti associative **con l'iscrizione ad uno dei registri previsti oggi** dalle normative di settore.
- ▶ Il successivo comma 8 prevede che la perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'**iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di IS, non integrerà un'ipotesi di scioglimento dell'ente**; anche per gli altri enti associativi l'iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di IS, non realizzerà un caso di scioglimento dell'ente.
- ▶ **Già dal 01/01/2018 entrano in vigore alcune norme fiscali agevolative degli ETS** per le ODV, APS e Onlus: titoli di solidarietà (art. 77), social lending (art. 78), social bonus (art. 81), imposte indirette e tributi locali (art. 82), erogazioni liberali (art. 83), esenzione Ires dei redditi degli immobili di ODV e APS (artt. 84 e 85), deduzioni e detrazioni per oneri (art. 102, co. 1, lett. E, f e g).
- ▶ **Dal 3 agosto 2017 è abrogata la norma sulla deducibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS (la cd. «più dai meno versi»)**, mentre le nuove deduzioni entreranno in vigore dal 01/01/2018.

grazie